

Decreto Dirigenziale n. 131 del 23/12/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - N. 13 NUOVE ATTIVAZIONI RIVENDITE TABACCHI



IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 comma 10, della la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge il quale ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997";
- il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";

ESAMINATE

• le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenute per il tramite della F.I.T. con note prot. n. 13949 del 05.10.2011, n. 14657 del 13.10.2011, n. 15100 del 19.10.2011, n. 15493 del 25.10.2011, n. 16458 del 08.11.2011 e n. 17631 del 22.11.2011, assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2011.0787713 del 18.10.2011, n. 2011.0806491 del 25.10.2011, n. 2011.0839770 del 08.11.2011, n. 2011.0839764 del 08.11.2011, n. 2011.0882365 del 21.11.2011 e n. 2011.0898692 del 25.11.2011, con le quali veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 9 (nove) tabaccai, come da elenco allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli
obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica,
devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma
solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che i soggetti richiedenti sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco;
- che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che i soggetti richiedenti sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note ECOMAP Scpa, quale soggetto contraente, prot. n. 34598 del 05.10.2011, n. 35878 del 13.10.2011, n. 36725 del 20.10.2011, n. 37410 del 24.10.2011, n. 39440 del 08.11.2011 e n. 41898 del 22.11.2011, , assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2011.0758309 del 07.10.2011, n. 2011.0787832 del 18.10.2011, n. 2011.0806519 del 25.10.2011, n. 2011.0808473 del 26.10.2011, n. 2011.0851334 del 10.11.2011 e n. 2011.0889740 del 23.11.2011;
- che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, ad ogni singolo richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

• che i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;



 che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DP.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 13 (tredici) tabaccai, come singolarmente individuati nell'elenco allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, **con decorrenza 01 gennaio 2012**;
- di fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- di inoltrare il presente provvedimento:
 - a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - al polo telematico LOTTOMATICA ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - all'ECOMAP Scpa nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
- di disporre l'invio del presente atto:
 - al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. Ciro Russo